

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1775-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE ORIANA)

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti la valutazione al grado superiore degli ufficiali del Corpo unico degli specialisti della Marina militare nominati tali l'anno successivo all'entrata in vigore della legge

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, LAI e ORIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1986

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone lo scopo di rendere operante e concretamente attuabile la volontà che ha indotto il legislatore ad approvare, nell'ambito della legge 10 maggio 1983, n. 212, le norme di cui all'articolo 70.

Nella pratica applicazione della predetta legge si è evidenziato, infatti, che un limitato numero di ufficiali (60) non sono risultati destinatari di un beneficio che è stato invece attribuito ad altri oggettivamente trovantisi in identica situazione.

In sintesi, il citato articolo 70 intendeva risolvere il problema dell'innesto nei ruoli servizi di nuova istituzione degli ufficiali provenienti dai sottufficiali dei preesistenti ruoli CEMM della Marina militare. La norma ha correttamente raggiunto i suoi effetti per quanto riguarda quegli ufficiali (85) per i quali la stessa legge ha previsto la promozione a sottotenente di vascello nell'anno 1983 (cfr. il quinto comma dell'articolo 70), aprendo così una prospettiva di sviluppo di carriera conforme alla loro età ed al lungo e lodevole servizio fino ad allora prestato.

Al contrario, i sottotenenti di vascello immessi in ruolo in forza del citato quinto comma dell'articolo 70 un anno dopo, e cioè nel 1984, stando all'attuale formulazione del successivo nono comma, pur essendo in condizioni di età e di stato di servizio identici, finirebbero per avere uno sviluppo

di carriera penalizzato e tale da farli incorrere, nella generalità dei casi, nei rigori dei limiti di età.

Il problema non esiste per gli immessi nei ruoli servizi nel 1985, perchè essi, destinatari delle norme istitutive dei predetti nuovi ruoli, si trovano in età relativamente molto più giovane e pertanto possono disporre di un più lungo periodo di tempo prima di essere colpiti dai limiti di età.

Il provvedimento intende quindi conseguire finalità perequative che la Commissione difesa ha all'unanimità condiviso, conferendomi il mandato di chiedere al Senato la sollecita approvazione del presente disegno di legge, nel testo risultante da una modifica introdotta allo scopo di rimediare ad un mero errore materiale in sede di stesura dell'articolo 1 (essendosi ommesso di riportare l'ultimo periodo del nono comma del più volte citato articolo 70).

L'onere finanziario che ne deriva è di lieve entità (circa 8 milioni per tre anni) e trova sicura collocazione nelle normali disponibilità del competente capitolo di bilancio.

Ritengo, infine, doveroso far presente che la Commissione difesa ha concluso l'esame del disegno di legge in assenza dei pareri della 1ª e della 5ª Commissione, essendo ampiamente scaduti i termini previsti dal Regolamento per la loro espressione.

ORIANA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

12 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario al suo ulteriore corso.

La normativa in oggetto, nell'incidere su procedure tuttora pendenti, non risulta giustificata alla luce del principio di buon andamento, nè i problemi evidenziati dai proponenti nella relazione introduttiva al disegno di legge danno luogo a lesioni del principio di eguaglianza tali da richiedere un intervento legislativo *ad hoc*.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Noci)

11 novembre 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario in quanto esso comporta, secondo le valutazioni fornite dal rappresentante del Tesoro, un onere aggiuntivo di circa 30 o 40 milioni per il quale il testo non detta alcuna clausola di copertura finanziaria.

Il Gruppo comunista ha osservato che si tratta di una normativa non a carattere generale e che pertanto non può che destare perplessità.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI RUFFINO ED ALTRI

Art. 1.

1. L'ottavo ed il nono comma dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta, sino a quando non conseguano tale valutazione tutti gli ufficiali presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le relative aliquote sono formate includendovi tutti i tenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, l'anzianità minima di quattro anni di grado. Qualora, per l'anno di entrata in vigore della presente legge, occorra completare il numero delle promozioni tabellari a scelta al grado di capitano di corvetta, si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione con le modalità di cui al presente comma ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento.

Ai fini dell'avanzamento al grado di tenente di vascello, sino a quando non risultino valutati tutti i sottotenenti di vascello in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di valutazione sono formate includendovi tutti i sottotenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, una anzianità minima di cinque anni. Per lo stesso periodo, i relativi quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito, tutti i sottotenenti di vascello giudicati idonei ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. *Identico:*

« *Identico.*

Ai fini dell'avanzamento al grado di tenente di vascello, sino a quando non risultino valutati tutti i sottotenenti di vascello in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di valutazione sono formate includendovi tutti i sottotenenti di vascello che maturino, entro l'anno di validità dei relativi quadri di avanzamento, una anzianità minima di cinque anni. Per lo stesso periodo i relativi quadri di avanzamento sono formati iscrivendovi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie di merito, tutti i sottotenenti di vascello giudicati idonei. Le aliquote di valutazione ed i quadri di avanzamento eventualmente già formati per l'anno di entrata in vigore della pre-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sente legge restano validi; per lo stesso anno si procede alla determinazione di altra aliquota di valutazione ed alla formazione di un corrispondente quadro di avanzamento al grado di tenente di vascello con le modalità di cui al presente comma ».